



## STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223  
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

### Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2013

I contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva debbono unicamente procedere alla compilazione del relativo rigo VX4 contenuto nel quadro VX del modello dichiarativo (viene quindi confermato l'abbandono del separato modello VR, che in passato doveva accompagnare il modello dichiarativo, così come del successivo quadro VR posizionato all'interno della dichiarazione stessa).

La dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2013 può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2014 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 settembre 2014) sia in forma autonoma che unificata (quest'ultima però dal 1° maggio 2014) ricordando, tuttavia, che la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro la fine di febbraio consente da un lato di beneficiare dell'esonerazione dall'obbligo di inviare la Comunicazione annuale dei dati Iva ma anche di accelerare l'iter della richiesta di rimborso del credito Iva.

Con **provvedimento del 28 gennaio 2011**, l'Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica con la quale – in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale – l'Agente della Riscossione pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia:

- entro 10 giorni dall'invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente la richiesta di rimborso, l'Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all'Agente della riscossione i dati relativi a tale richiesta;
- nei successivi 10 giorni, il concessionario della riscossione richiederà al contribuente la garanzia (normalmente la polizza fideiussoria) ovvero in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono fornire garanzie (si veda oltre).

Malgrado la garanzia non debba più essere allegata alla richiesta di rimborso ma andrà resa successivamente, a richiesta dell'Agente della riscossione, onde velocizzare l'erogazione del rimborso stesso, è opportuno che ci si attrezzi già da subito per verificare la disponibilità della garanzia necessaria.

#### Chi è interessato al rimborso Iva

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino **strutturalmente a credito Iva** e tale **credito sia superiore ai versamenti** che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell'anno 2014, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

Va rammentato, peraltro, che la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni:

sia in termini di momento a partire dal quale utilizzare detto credito

per importi superiori ad €5.000

sia con riferimento ai controlli necessari per l'apposizione del visto di conformità

per importi superiori ad €15.000

#### Società di comodo e ipotesi di soggetti in perdita sistematica

Non possono richiedere il rimborso dell'Iva le società considerate non operative c.d. "di comodo". Si ricorda, altresì, che tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione orizzontale e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso.

Tra le ipotesi per cui una società è considerata "di comodo" va segnalata la previsione introdotta dall'art.2 del D.L. n.138/11 con decorrenza dal periodo d'imposta 2012, che considera tale la società che ha presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta. La predetta società verrà considerata "di comodo" a partire dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo. Per esemplificare, una società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2010-2011-2012 verrà considerata non operativa per il periodo d'imposta 2013. Il credito 2013, potenzialmente utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2014, non potrà essere speso in compensazione orizzontale, chiesto a rimborso o ceduto.

#### Importo minimo

È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito annuale è di importo **superiore** ad €2.582,28. Tale limite **non** vale:

- nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

#### Interessi

Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un **interesse** annuo. I casi in cui è possibile richiedere il **rimborso annuale** dell'Iva sono di seguito rappresentati.

<b>Cessazione dell'attività</b> nel corso del 2013	All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
<b>L'aliquota media</b> sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)	<p>È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.</p> <p>Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.</p> <p>Le operazioni attive da considerare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art.74, co.7 e 8;</li><li>• le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;</li><li>• le operazioni c.d. <i>ad "aliquota zero"</i> emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art.17 (prestazioni di subappalto nell'edilizia, cessione di fabbricati strumentali, ecc.).</li></ul> <p>Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.</p>
<b>Operazioni non imponibili</b>	<p>Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agli artt.8 (cessioni all'esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle</li></ul>

	<p>cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) d.P.R. n.633/72;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli artt.41 e 58 D.L. n.331/93;</li> <li>• agli artt.71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali);</li> <li>• all'art.50-bis, co.4, lett.f) D.L. n.331/93 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell'Unione Europea, <p>effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2013.</p> <p>Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art.74-ter (vedasi la risoluzione VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.</p> </li></ul>
<b>Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche</b>	<p>Il rimborso compete per l'acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n.392/E/07) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di <i>leasing</i>. Il rimborso non spetta con riferimento all'imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (risoluzione n.179/E/05).</p>
<b>Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli</b>	<p>Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell'art.8, co.1, dell'art.38-quater e dell'art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.</p> <p>Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2013 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>
<b>Prevalenza di operazioni non soggette</b>	<p>Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) d.P.R. n.633/72.</p>
<b>Soggetti non residenti</b>	<p>Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito Iva i soggetti non residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia</li> <li>• che si siano identificati direttamente</li> </ul>
<b>Minor eccedenza detraibile</b>	<p>Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3</p>

## CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

**nel triennio**

anni (2011-2012-2013) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad € 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

**Le garanzie**

Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fidejussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Per i seguenti soggetti, **non** è necessario presentare la **garanzia**:

- coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad € 5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore);
- coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
- i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad € 258.228,40;
- le imprese *c.d. "virtuose"* (si veda oltre).

**I contribuenti virtuosi**

Si definiscono "virtuosi" (e non necessitano garanzie per il rimborso dell'Iva) i contribuenti che:

- sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
- sono in attività da almeno 5 anni;
- non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva "significativi".

Si precisa che tali soggetti dovranno comunque presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale n.5822/11) dove si attesta che:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall'ultimo bilancio approvato;
- non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
- l'attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Inoltre, l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente (per tale requisito si veda la circolare n.10/E/11).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti